

COMUNE DI CASTIGNANO (AP)

REVISORE UNICO

Verbale n. 26 del 28.12.2020

Oggetto: Parere su approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione nuova dotazione organica. Principio della riduzione della spesa per il programma triennale di fabbisogno del personale (art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001 – art. 39 della Legge n. 449/1997)

In data odierna, il Revisore Unico del Comune di Castignano, Dott. Mirko Mastri

Visto

- la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28.12.2020, avente per oggetto *"Approvazione piano triennale fabbisogno personale 2021-2023 – Verifica eccedenze di personale"*;
- l'attestazione del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze dalla quale risulta che l'Ente rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale, che rispetta il pareggio di Bilancio e che non ha mai dichiarato il dissesto finanziario né emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- il Conto Consuntivo dell'anno 2019 e anni precedenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

premesse

- che l'art.19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo Organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997;
- che eventuali eccezioni devono essere analiticamente motivate;
- che la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), all'art. 1, comma 557, dispone quanto segue: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- che la stessa legge n. 296/2006 all'art. 1, comma 557quater, stabilisce, ai fini dell'applicazione del comma 557, che a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ovvero trienni 2011/2013);
- che l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge 183/2011, ha introdotto a partire dal 2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale al fine di potere procedere a nuove assunzioni;
- che l'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014 che ha espressamente abrogato l'art. 76 comma 7 della Legge 133/2008 e successive modificazioni, dispone quanto segue: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco*

temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti."

- che lo stesso D.L. n. 90/2014 prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- Che l'art. 9, comma 11 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122, dispone che *"Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità"*;
- che l'Art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 prevede che le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al Patto di Stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso il cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- che l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha previsto, a favore dei comuni con popolazione da 1001 a 10000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti/popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- che la certificazione costituisce requisito, nello specifico, per l'attivazione delle procedure per le assunzioni del personale;
- che l'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 75/2017 prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 67, del D.Lgs. 165/2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- che, in generale, l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti Locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014 conv. in Legge 114 del 11/08/2014, tra Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), tra D.L. 113/2016 convertito in Legge 7 agosto 2016, tra D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 (Decreto Enti Locali);

- che le Linee Guida fissate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 08.05.2018 prevedono sia l'obiettivo di coniugare l'ottimale impiego di risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di bilancio; sia il fatto che la dotazione organica si risolva in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile prevista dalla normativa vigente;
- che la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha confermato che le capacità assunzionali sono fissate al 100% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente, oltre alla possibilità di utilizzo dei resti degli spazi per nuove assunzioni del triennio precedente;
- che il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 contempla l'ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato con l'estensione a 5 del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati, e l'anticipo, per il triennio 2019-2021, allo stesso anno della possibilità di utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali, nonché l'introduzione del vincolo ai neo assunti della permanenza nella stessa sede per almeno 5 anni;
- che il D.L. 4/2019 in sede di conversione è stato integrato con l'art. 14-bis, che, al comma 1 lettera b) consente agli enti locali di computare nella capacità assunzionale sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over

rilevato

che risultano rispettati tutti i limiti e le previsioni normative sopra indicati

certifica

che la programmazione triennale di fabbisogno del personale è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, come si evince dai documenti contabili, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Letto, confermato, sottoscritto

IL REVISORE UNICO

(Dott. Mirko Mastri)

